

COMUNE DI VISCHE
REGIONE PIEMONTE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE


VARIANTE PARZIALE N.RO 25 - Art. 17, comma 7 - L.U.R. 56/1977 e s.m.i.

Modifica al primo tratto del tracciato di viabilità extra-urbana – “Circonvallazione di Vische”.


ADOZIONE CONSIGLIO COMUNALE (PROGETTO PRELIMINARE)

CON DELIBERAZIONE N.RO 27 DEL 22 LUGLIO 2021

Il redattore della variante:
architetto Federico AIME



Il Responsabile del Procedimento:
geometra Marco GAI



Il Sindaco:
Federico MERLO

Il Segretario Comunale:
Dott. Eugenio VITERBO

PROGETTO PRELIMINARE

RELAZIONE TECNICA

Luglio 2021

COMUNE DI VISCHE
Regione Piemonte

VARIANTE PARZIALE DI P.R.G. - Art. 17 - Comma 7 - L.U.R. 56/1977 e s.m.i.
Modifica al primo tratto del tracciato di viabilità extra-urbana –
“Circonvallazione di Vische”.

A. Premessa - Verifica di conformità al dettato dell'art.17 – c. 5° L.R. n. 56/77.

La presente variante ha l'obiettivo di apportare modesti aggiustamenti alle previsioni puntuali del PRGC, secondo i principi generali di economicità, di semplificazione, di razionalizzazione delle risorse e di ragionevolezza delle previsioni urbanistiche, al fine di perseguire il pubblico interesse e di conseguire il regolare e ordinato sviluppo del territorio mediante l'attuazione delle previsioni strutturali del PRG, nonché di agevolare lo sviluppo socio-economico del tessuto produttivo.

La variante viene assunta per effettuare una modifica al tracciato di viabilità extra-urbana previsto dal P.R.G., e rientra nella tipologia delle variazioni che possono essere effettuate con le Varianti Parziali ai sensi del 5° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Più nello specifico, si tratta di modificare la prima parte del tracciato originariamente previsto per l'attraversamento extra-urbano dell'abitato di Vische, individuando un percorso più razionale e che consenta la realizzazione di un “by-pass” viario ad esso collegabile, principalmente destinato ai mezzi pesanti che devono raggiungere l'area produttiva a nord/ovest di Vische, evitandone il passaggio attuale attraverso il centro abitato; il tracciato individuato riprende in parte le previsioni originarie del P.R.G., riducendone la lunghezza in funzione dello sfruttamento di un percorso già in parte esistente, diminuendo al contempo l'impatto ambientale ed i costi di realizzazione dell'opera infrastrutturale.

La variante proposta rientra nella definizione di “VARIANTE PARZIALE” di cui all'art.17 - 5° comma della L.R. 56/77 in quanto le modifiche apportate sopra citate soddisfano le seguenti condizioni:

a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;

La variante non modifica l'impianto strutturale del PRGC vigente in quanto la modificazione proposta al tracciato viario riguarda un aspetto puntuale che non incide sulla complessiva struttura dello strumento urbanistico.

b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale, o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

La variante non apporta alcuna modifica alle infrastrutture a rilevanza sovracomunale;

c) non riducono né incrementano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 della L.R. 56/77 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R. 56/77;

La variante non comporta variazioni alle aree per servizi;

d) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad

avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
La variante non incide sulla capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG e successive modificazioni.

e) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
La variante non apporta modificazioni alle superfici territoriali o agli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive.

f) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
La variante non interessa ambiti di dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico del PRG vigente;

g) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
La variante non modifica ambiti di cui all'art 24 LR 56/77, né norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

h) Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a nuclei edificati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare.
La variante non introduce alcuna nuova previsione insediativa.

B. Riferimenti normativi.

L'adeguamento del vigente strumento urbanistico viene effettuato sulla base della normativa e delle procedure introdotte dalla Legge Regionale 29 luglio 1997, n.ro 41 "Modifica degli articoli 17, 40 e 77 della Legge Regionale 05 dicembre 1977, n.ro 56 (Tutela ed uso del suolo), comma 7 (Variante parziale), e delle successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto concerne gli adempimenti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 09 giugno 2008, n.ro 12-8931 (D.Lgs 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi), si precisa che la Variante Parziale di cui trattasi non riguarda interventi soggetti a procedure di VIA, non prevede la realizzazione di nuovi volumi, riguarda modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente, non interessa aree vincolate ai sensi degli artt. 136, 142 e 157 del D.Lgs 42/2004, s.m.i., non riguarda ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivante da specifici disposti Normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili e quant'altro).

L.R. 56/77 e s.m. i. (LR. 3/2013 e L.R. 17/2013)

Le L.R. n. 3 e n. 17/2013 e soprattutto la prima, assunta come revisione generale della L.U.R. n. 56/77, hanno precisato, per ogni tipo di variante ai PRG e per gli strumenti attuativi l'applicazione o meno dell'obbligo alla VAS e la procedura relativa (art. 3bis) confermando le

fasi di screening, di scoping e di analisi dei Piani con la redazione del rapporto ambientale, dei monitoraggi, ecc.

Per gli strumenti di pianificazione a livello comunale anche le varianti parziali come quella proposta dall'Amministrazione Comunale di Vische sono soggette alla fase di screening e verifica della eventuale assoggettabilità alla procedura VAS.

Per la presente Variante perciò si è proceduto alla verifica di assoggettabilità a VAS; per gli strumenti di pianificazione di cui alla L.R. 56/77 e s.m. i., l'autorità competente alla VAS è individuata nell'Amministrazione preposta all'approvazione del Piano.

Con riferimento ai disposti dell'art. 12 del D.lgs 152/2006 e della D.G.R. N. 12-8931 del 9/06/2008, il Sindaco del Comune di Vische ha trasmesso, con nota prot. N. 1177 del 06/06/2016, il Documento di verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale e Strategica (fase di Screening) per la prevista fase di consultazione, ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Arpa Piemonte- Agenzia Regionale per la Protezione ambientale;
- Città Metropolitana di Torino;
- Asl TO 4 – Azienda sanitaria locale;
- Smat S.p.a.;
- Società Canavesana Servizi;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per la Provincia di Torino;
- Amministrazione Comune di Candia;
- Amministrazione Comune di Strambino;
- Amministrazione Comune di Moncrivello;
- Amministrazione Comune di Borgomasino;
- Amministrazione Comune di Moncrivello;
- Amministrazione Comune di Vestignè;
- Amministrazione Comune di Orio;
- Amministrazione Comune di Barone C.se;
- Amministrazione Comune di Montalenghe.

Trascorso il termine entro il quale i sopracitati soggetti e i Comuni in elenco avrebbero potuto esprimere parere ambientale (trenta giorni dalla trasmissione del "Documento di verifica di assoggettabilità al procedimento valutazione ambientale strategica), e vista la ricezione di n.ro 2 pareri:

- Città Metropolitana di Torino (prot. 2498 del 09/11/2016): "Si ritiene che la variante in oggetto non debba essere assoggettata alle successive fasi di valutazione ambientale previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.";
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per la Provincia di Torino (prot. 2451 del 03/11/2016): "Questo ufficio, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, per quanto di specifica competenza ritiene le previsioni di variante in oggetto complessivamente coerenti con i caratteri paesaggistici, e non ritiene che esse abbiano impatto trasformativo, rispetto alla precedente previsione, tale da essere assoggettato sotto il profilo urbanistico ambientale a Vas".

Il Comune di Vische (in forma convenzionata con i Comuni di Barone, Caluso, Candia, Mazzè, Montalenghe, Orio e Villareggia), ha provveduto a convocare l'Organo Tecnico deputato a gestire il procedimento di VAS in data 02 marzo 2020; l'Organo Tecnico ha espresso "parere di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, a condizione che nella variante art. 17 sia prevista una analisi di carattere idrogeologico dell'intervento".

In data 23/12/2020, prot. 5831, il Comune di Vische ha ricevuto la relazione idrogeologica redatta dal dott. geol. Manuela Pallozzi, relativa alla realizzazione delle opere oggetto di

variante, e pertanto si procede alla redazione Preliminare della Variante secondo agli adempimenti e le procedure di Legge.

C. Strumenti urbanistici approvati.

Il Comune di Vische (TO) è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale n.ro 119-35711, in data 27.02.1990, e della successiva Variante Generale allo strumento urbanistico vigente approvata dalla Regione in data 20.11.2000, con Deliberazione G.R. Piemonte n.ro 8-1350.

Dall' approvazione della Variante Generale di cui prima ad oggi, l'Amministrazione Comunale ha apportato allo strumento urbanistico le Varianti parziali e gli adeguamenti di seguito elencati, in ordine cronologico :

01) Deliberazione C.C. n.ro 02/2001, in data 02.02.2001 (modifica cartografica P.R.G.C. per adeguamento sagoma fabbricato), art. 17, comma 8, L.R. 56/1977, s.m.i.;

02) Deliberazione C.C. n.ro 19/2001, in data 03.05.2001 (rilocazione area a servizi campo sportivo), art. 17, comma 7, L.R. 56/1977, s.m.i.;

03) Deliberazione C.C. n.ro 34/2003, in data 25.11.2003 (modifica interventi in area agricola, fasce alluvionali), art. 17, comma 8, L.R. 56/1977, s.m.i.;

04) Deliberazione C.C. n.ro 27/2004, in data 30.09.2004 (modifica interventi Castello di Vische), art. 17, comma 8, L.R. 56/1977, s.m.i.;

05) Deliberazione C.C. n.ro 22/2006, in data 28.03.2006 (attribuzione area pertinenziale RE20 e eliminazione strada tra aree PL01 e PL02), art. 17, comma 8, L.R. 56/1977, s.m.i.;

06) Deliberazione C.C. n.ro 27/2006, in data 12.04.2006 (eliminazione strada RE13), art. 17, comma 8, L.R. 56/1977, s.m.i.;

07) Deliberazione C.C. n.ro 13/2007, in data 29.03.2007 (area agricola Pratoferro e modifica N.T.A.), art. 17, comma 8, L.R. 56/1977, s.m.i.;

08) Deliberazione C.C. n.ro 14/2007, in data 29.03.2007 (nuove aree artigianali Moncucco e Pratoferro), art. 17, comma 7, L.R. 56/1977, s.m.i.;

09) Deliberazione C.C. n.ro 22/2007, in data 29.06.2007 (riperimetrazione fabbricato via Mazzè), art. 17, comma 8, L.R. 56/1977, s.m.i.;

10) Deliberazione C.C. n.ro 23/2007, in data 29.06.2007 (modifica Norme area agricola), art. 17, comma 8, L.R. 56/1977, s.m.i.;

11) Deliberazione C.C. n.ro 37/2007, in data 22.12.2007 (modifica zone urbanistiche RF11 – RF15), art. 17, comma 7, L.R. 56/1977, s.m.i.;

12) Deliberazione C.C. n.ro 18/2008, in data 01.07.2008 (modifica zone urbanistiche PE01 – PE05 – TCA02 – PE06), art. 17, comma 7, L.R. 56/1977, s.m.i.;

13) Deliberazione C.C. n.ro 30/2008, in data 10.11.2008 (modifica zona urbanistica RF12), art. 17, comma 7, L.R. 56/1977, s.m.i.;

- 14) Deliberazione C.C. n.ro 31/2008, in data 10.11.2008 (modifica zone urbanistiche RF13 – PC04), art. 17, comma 7, L.R. 56/1977, s.m.i.;
- 15) Deliberazione C.C. n.ro 32/2008, in data 10.11.2008 (adeguamento norme zona PE), art. 17, comma 7, L.R. 56/1977, s.m.i.;
- 16) Deliberazione C.C. n.ro 38/2008, in data 30.12.2008 (modifica Norme recinzioni e pannelli fotovoltaici), art. 17, comma 8, L.R. 56/1977, s.m.i.;
- 17) Deliberazione C.C. n.ro 42/2009, in data 27.11.2009 (modifica zona urbanistica PE05), art. 17, comma 7, L.R. 56/1977, s.m.i.;
- 18) Deliberazione C.C. n.ro 15/2010, in data 22.09.2010 (adeguamento norme aree rurali in ambito residenziale), art. 17, comma 8, L.R. 56/1977, s.m.i.;
- 19) Deliberazione C.C. n.ro 16/2010, in data 22.09.2010 (adeguamento norme zona urbanistica P06), art. 17, comma 8, L.R. 56/1977, s.m.i.;
- 20) Deliberazione C.C. n.ro 17/2010, in data 22.09.2010 (adeguamento norme aree agricole), art. 17, comma 8, L.R. 56/1977, s.m.i.;
- 21) Deliberazione C.C. n.ro 18/2010, in data 22.09.2010 (adeguamento norme zona urbanistica RF14), art. 17, comma 8, L.R. 56/1977, s.m.i.;
- 22) Deliberazione C.C. n.ro 35/2010, in data 20.12.2010 (modifica zona urbanistica RE07), art. 17, comma 7, L.R. 56/1977, s.m.i.;
- 23) Deliberazione C.C. n.ro 30/2012, in data 01.10.2012 (ricollocazione di aree destinate a servizi pubblici, di aree destinate ad attività produttive e ad attività terziarie di completamento), art. 17, comma 7, L.R. 56/1977, s.m.i.;
- 24) Deliberazione C.C. n.ro 23/2019, in data 30.10.2019 (ricollocazione di area a destinazione d'uso produttiva e adeguamento normativo), art. 17, comma 7, L.R. 56/1977, s.m.i.

Il presente PROGETTO PRELIMINARE di VARIANTE PARZIALE è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 27 del 22 luglio 2021.

D. Descrizione della Variante Parziale P.R.G.C.

Considerazione generale:

La proposta di modificazione del tracciato della “Circonvallazione di Vische” è mirata a conseguire il regolare e ordinato sviluppo del territorio, al fine di perseguire il pubblico interesse secondo i principi di economicità, di semplificazione, di razionalizzazione delle risorse e di ragionevolezza delle previsioni urbanistiche.

La variante di tracciato proposta, che interessa solamente il primo tratto del tracciato a nord dell’abitato (zona di intersezione con la Strada Provinciale n.ro 81), è stata analizzata considerando i seguenti aspetti:

- Minimizzazione degli effetti ambientali;
- Compatibilità con strumenti urbanistici e piani di assetto del territorio;
- Miglioramento della condizione di sicurezza globale della rete viaria locale;
- Contenimento dei costi di realizzazione e manutenzione nel tempo;
- Garanzia di accessibilità ai terreni alterati dall’infrastruttura.

Obiettivo:

Attualmente il traffico di mezzi pesanti, attratto dal polo produttivo e agricolo situato a partire dalla Cascina Pratoferro e proveniente da Strambino / rete Autostradale, risulta in crescita e l’utilizzo di mezzi di trasporto di dimensioni sempre più grandi rende critico il passaggio sulla sezione stradale esistente.


L’attuale percorso infatti, illustrato nello schema seguente, si configura come unica possibilità di collegamento dei due tratti stradali sopracitati, con attraversamento del centro abitato di Vische.



Il periodico passaggio di mezzi pesanti a pieno carico sulla viabilità esistente provoca:

- accelerazione del deterioramento dei pacchetti infrastrutturali inadatti a questa funzione;
- incremento di inquinamento acustico nella zona abitata;
- aumentato rischio di sicurezza pedonale rispetto alle altre strade non soggette al traffico sopra citato;
- ostacoli alla normale viabilità per difficoltà di manovra in prossimità delle intersezioni a raggio ridotto, con larghezze di carreggiata inadatte a mezzi pesanti.

A seguire la **proposta di variante** al tratto iniziale (da nord) del tracciato della “circonvallazione” e la “bretella di collegamento” con l’area produttiva:



— Nuovo tracciato della “circonvallazione di Vische”, modificato nel tratto iniziale. (da nord)

- . - . Nuovo tracciato della “bretella di collegamento” con l’area produttiva.

La variante di tracciato proposta è stata individuata considerando i seguenti aspetti:

- Minimizzazione degli effetti ambientali: il nuovo tracciato risulta più breve di 330 metri rispetto all’attuale, sfrutta la parte iniziale di una strada sterrata esistente e già prevista dall’ultima variante di PRGC, utilizzata per accedere alle varie proprietà fondiarie in prossimità del campo sportivo; inoltre il punto di ingresso/uscita della circonvallazione nei confronti della Strada Provinciale risulta posto in posizione altimetrica “sicura”,

ovvero al di fuori della fascia di esondazione/area di inondazione per piena catastofica come individuate nella tavola C.2 – ASSETTO GENERALE DEL PIANO.

- Miglioramento della condizione di sicurezza globale della rete viaria locale: la variante propone lo slittamento della rotonda di ingresso alla circonvallazione dalla S.P. n.ro 81 (Rt1) in posizione più vicina all'ingresso del centro abitato; tale soluzione consente di raggiungere l'importante obiettivo del rallentamento del traffico veicolare in prossimità dell'ingresso al paese, causato attualmente dal lungo rettilineo che precede l'inizio dell'abitato.



Inoltre, in prossimità della seconda rotonda (Rt2), è prevista la realizzazione di un “bypass” viario principalmente destinato ai mezzi pesanti che devono raggiungere l’area produttiva a nord/ovest di Vische, evitando dunque il passaggio attuale attraverso il centro abitato.



Tali varianti consentono di raggiungere come obiettivo la salvaguardia dei pacchetti infrastrutturali presenti sulle strade del centro abitato, inadatti a mezzi pesanti o traffico veloce, un abbattimento di inquinamento acustico nella zona abitata ed infine una maggiore sicurezza stradale (per difficoltà di manovra in prossimità delle intersezioni a raggio ridotto per i mezzi pesanti) nonché pedonale.

- Contenimento dei costi di realizzazione: il nuovo tracciato risulta più breve di 330 metri rispetto a quello attualmente previsto da P.R.G.C., sfrutta la parte iniziale di una strada sterrata esistente e tende a procedere lungo i confini dei vari terreni agricoli; questa soluzione ha il vantaggio di ridurre la quantità di superficie richiesta a ogni singolo proprietario per la realizzazione dell'infrastruttura, minimizzando le procedure di esproprio e incidendo favorevolmente sul costo complessivo dell'infrastruttura.



INQUADRAMENTO TERRITORIALE, VINCOLI ED ASPETTI AMBIENTALI

Dimensione demografica del Comune

Il Comune di Vische ha una popolazione residente da tempo assestata su un dato di circa 1350 abitanti che, salvo piccole oscillazioni, è praticamente stabile dagli anni Ottanta del Novecento.

Inquadramento geologico.

La Variante Generale allo strumento urbanistico vigente è stata approvata dalla Regione in data 20.11.2000, con Deliberazione G.R. Piemonte n.ro 8-1350.

Il Comune di Vische risulta compreso nell'elenco dei Comuni esonerati dall'adeguamento al P.A.I., ai sensi dell'art. 18, comma 1, delle Norme di Attuazione, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n.ro 63 – 5679, in data 25 marzo 2002.

Classificazione acustica del territorio Comunale.

Il Piano definitivo di classificazione acustica del territorio Comunale è stato approvato con Deliberazione C.C. n.ro 37 in data 06 luglio 2006, secondo le procedure previste dalla Normativa vigente in materia.

Compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2).

La Variante parziale di P.R.G.C. risulta sostanzialmente compatibile con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino (PTC2), approvato dal Consiglio della Regione Piemonte con Deliberazione n.ro 121-29759 del 21.07.2011 e s.m.i.

La presente Variante parziale dello strumento urbanistico del Comune di Vische persegue i medesimi obiettivi del PTC2, ossia contenimento del consumo di suolo e dell'utilizzo delle risorse naturali, sviluppo socio-economico, riduzione delle pressioni ambientali e miglioramento della qualità della vita.

Per quanto concerne gli adempimenti previsti dall'art. 33, comma 2, del PTC2, si precisa che il Comune di Vische si è adeguato alla Disciplina del Commercio, mediante l'adozione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.Lgs. n.ro 114/1999, nel rispetto delle norme di cui all'art. 3 della L.R. 28/99 e s.m.i.

D. Lgs. n. 42/2004

Per quanto riguarda gli insediamenti ed i vincoli relativi:

- nel centro storico non sono segnalati particolari beni architettonici ed ambientali salvo i monumenti (Chiesa Parrocchiale e cappelle, Castello) vincolati Ex Lege dalle Leggi di settore e come tali riconosciuti ed evidenziati nel Piano vigente. Le tavole di piano evidenziano i vari vincoli esistenti sul territorio:
- Vincoli ambientali, D. Lgs. n. 42/04 titolo II (ex legge 1497/39 e L. 431/85);
- aree boscate come individuabili ai sensi della definizione di cui al D. Lgs. 18.05.2001 n. 227;
- fascia di 150 m lungo il fiume Dora Baltea;
- Vincolo idrogeologico;
- Vincoli funzionali di Legge: - opere di presa, depuratori, cimiteriale, vincoli stradali e fasce di rispetto (nuovo codice della strada).

L'area oggetto di intervento non è assoggetta a vincoli paesaggistico-ambientali – Rif. D.lgs 42/2004 e naturalistici - rif.SIC.

AMBITI TERRITORIALI INTERESSATI DALLE MODIFICHE IN VARIANTE

L'area interessata dall'intervento si trova a nord/ovest del centro abitato, tra la Strada Provinciale n.ro 81 Vische – Strambino e Via Candia, ed è costituita da terreni a destinazione prettamente agricola; presenta un andamento pianeggiante con dislivelli massimi inferiori ai due metri.

Il terreno in studio è contraddistinto da strati alternati di sedimenti fini, quali limi e torbe e da depositi di sabbie e limi di esondazione fluviale, con rare intercalazioni ghiaiose.




Immagini aeree di Vische



Localizzazione dell'area oggetto di modifica di tracciato della viabilità extra-urbana.

Il Piano Regolatore vigente identifica le aree interessate dalla realizzazione della nuova infrastruttura in "AREA AGRICOLA – A" Rif. Art. 40 delle N.d.A.



Estratto da P.R.G.C – modifica al tracciato di viabilità extra-urbana, a seguito di variante

-  Nuovo tracciato della "circonvallazione di Vische", modificato nel tratto iniziale (da nord, **tratto A/B**)
-  Nuovo tracciato della "bretella di collegamento" con l'area produttiva (**tratto B/C**).
-  Tracciato della "circonvallazione di Vische", non oggetto di modifica (**tratto B/D e a seguire fino a sud dell'abitato**).

LA COMPATIBILITÀ CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA:

Piano territoriale regionale (PTR), Piano territoriale di coordinamento Provinciale (PTCP2) e Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

Premessa alla valutazione


Le modifiche oggetto della presente variante riguardano il solo tratto iniziale del tracciato stradale individuato dal P.R.G. esistente, per cui non incidono sulle quantità edificatorie né spostano confini di aree.

Anche la qualità delle modificazioni è di norma inefficace a produrre qualsiasi effetto ambientale aggiuntivo rispetto alla possibile attuazione secondo le norme vigenti.

Ne consegue che le varie modificazioni non possono essere materialmente connesse, ed eventualmente in disaccordo, ad una specifica direttiva dei tre Piani sovraordinati citati in premessa.

Si ritiene perciò che le modificazioni non presentino incompatibilità con tali Piani.

In riferimento al PPR ed al vincolo ambientale individuato al NUMERO RIF. REGIONALE A097 – CODICE MIN. 10202: Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il Lago di Candia sita nel territorio dei Comuni di Candia, Caluso, Vische e Mazzè – D.M. 06/05/1968, si evidenziano a seguire le due schede di Piano estratte dal PPR, dalle quali emerge come la perimetrazione del vincolo non interessi l'area su cui insiste il tracciato di viabilità extra-urbana descritto nei precedenti paragrafi.



Riconoscimento del valore dell'area	La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l'area in quanto "..." presenta un quadro naturale di eccezionale valore ambientale e paesistico per la bellezza delle sue forme e per la ricchezza della vegetazione antica del paesaggio circostante, per la pittoresca disposizione culturale che costituisce una suggestiva cornice al lago di Candia (...)"			
Superficie	haq. 5,61			
Altri strumenti di tutela	D.lgs. 42/2004 - art. 140 "Aree tutelate per legge" comma 1 lett. b, c, f, g, h Parco naturale del Lago di Candia, SIC e ZPS: Lago di Candia (IT110005)			
Identificazione del valore e valutazione della loro permanenza / trasformazione	La cornice del lago di Candia conserva una buona integrità dei caratteri originali tutelati, costituiti dal paesaggio agrario coltivato, circostante il lago, caratterizzato da piccole aree boschive e gruppi, che formano il fondale della veduta panoramica aperta verso il bacino lacustre. Il borgo di Candia e i rilievi della collina mantica che fanno di cornice allo stesso lago, l'area conserva apprezzabili condizioni di naturalità e un ecosistema naturalistico a carattere pastorale, ancora integro, con limitata antropizzazione. Il filare paesaggistico è rafforzato dall'emergenza della collina mantica, su cui sorgono i nuclei storici di Candia Canavese, Vische e Mazzè, punti di balneazione con ampi visuali panoramici sul lago, sul paesaggio circostante circoscritto, sul rilievo montuoso della Aqa e verso il centro storico di Candia. Si evidenziano sul versante del lago edifici di uso civile per la pesca presenti già nel XVI secolo. Alcune trasformazioni hanno interessato l'intera area della sponda lacustre con l'impulimento delle attività ricettive e con la diffusione dei progetti che hanno parzialmente occultato le vedute godibili dalla strada provinciale verso il lago. Si segnala per la rilevanza paesaggistica un piccolo edificio rurale (piccolo), posto su altura in posizione dominante, in buono stato di conservazione. Alcuni fattori di disturbo visivo si segnalano lungo il bordo meridionale dell'area tutelata, per la presenza di capannoni non integri nel paesaggio rurale circostante e di alcune antenne e ripetitori posti sulla collina e ridosso dell'abitato di Candia che alterano il profilo paesaggistico osservabile dal lago e dalla strada panoramica.			
Ambiti e limiti di paesaggio	Ambiti di paesaggio (art. 10): 28 - Eporediese 29 - Chivassese	Unità di paesaggio (art. 11): 28/1, 29/4 - Sott'unità tipologica normalità III e IV: l'area tutelata e rilevante e naturalità (tabella allegata all'approvazione del regolamento)		
Principali obiettivi di qualità paesaggistica	1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.3.; 1.7.1. - (gli Obiettivi e Linee di azione Ambiti 28 e 29)			
Struttura del paesaggio e norme di riferimento	Naturalistico - ambientale Artt. 14, 15, 16, 17, 18, 20	Storico - culturale Artt. 22, 25	Perettivo - identitario Artt. 30, 31, 32, 33	Morfologico - insediativo Artt. 35, 36, 40
Prescrizioni contenute nella LIC	Artt. 14, 15, 16, 18			
Prescrizioni specifiche	Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, del sistema delle coltivazioni, dalle vedute libere e dalle abitazioni diffuse (case, a gruppi, a macchia boscosa e a formazione lineare) escludendo interventi che comportino la modificazione della morfologia del profilo naturale del terreno se non finalizzati al mantenimento dell'esistente geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole tradizionali. Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente non devono prevedere volumetrie che per forma, posizione e colore possano alterare la tipologia originale e gli elementi storici paesistici che compongono il paesaggio circostante. Eventuali nuovi fabbricati a uso agricolo devono essere realizzati escludendo l'impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista. Gli interventi edilizi sugli altri edifici devono rispettare la naturale conformazione del terreno, salvaguardando gli elementi storici esistenti, non interferendo con le vedute panoramiche percepibili dal suolo pubblico ed essere realizzati garantendo il corretto inserimento paesaggistico nel rispetto delle tipologie tradizionali e dei caratteri identitari dell'abitato consolidato. Eventuali nuove costruzioni devono essere realizzate in continuità con le aree edificabili esistenti al fine di contenere lo sviluppo urbanistico a carattere dispersivo e devono essere realizzate ricorrendo all'adeguata integrazione con la tipologia e i caratteri identitari esistenti dell'abitato consolidato. Non è consentita l'installazione di impianti tecnologici e di produzione energetica da fonti rinnovabili collocati in posizioni tali da interferire con le vedute panoramiche della strada panoramica verso il lago. La linea di costa deve essere mantenuta ovunque possibile nei suoi caratteri naturali, evitando la modificazione artificiale del terreno. Gli interventi di riqualificazione del sedile abitati devono prevedere la posa in opera di barriere di protezione che, per forma, materiali e dimensioni, garantiscano un corretto inserimento paesaggistico nel contesto ambientale. Lungo la strada panoramica non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica.			

Area vincolata: NUMERO RIF. REGIONALE A097 – CODICE MIN. 10202

Ambiti di paesaggio: 28 – Eporediese / 29 - Chivassese


In conclusione si ritiene che la variante al tratto iniziale del tracciato della “Circonvallazione di Vische” possa avere effetti migliorativi dal punto di vista ambientale rispetto alle previsioni vigenti di P.R.G.C. in quanto il nuovo tracciato risulta più breve di 330 metri rispetto all’attuale, sfrutta la parte iniziale di una strada sterrata esistente e tende a procedere lungo i confini dei vari terreni agricoli.

La proposta di variante consente inoltre di ridurre la quantità di superficie agricola richiesta a ogni singolo proprietario per la realizzazione dell’infrastruttura, evitando al contempo la parcellizzazione dei terreni interessati dall’infrastruttura e frazionamenti in disarmonia con l’andamento naturale dei terreni agricoli, secondo i principi di economicità, di semplificazione, di razionalizzazione delle risorse e di ragionevolezza delle previsioni urbanistiche.

Vische, luglio 2021

IL TECNICO INCARICATO :

arch. Federico AIME



ALLEGATI:

Si allega alla presente Relazione descrittiva la seguente documentazione :

- ALLEGATO A: TAVOLA C.2 – ASSETTO GENERALE DEL PIANO attualmente vigente (aggiornamento giugno 2021)
- ALLEGATO B: TAVOLA C.2 – ASSETTO GENERALE DEL PIANO con proposta di variante (aggiornamento luglio 2021)